

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambientale e
Benessere degli Animali- Aziende Agricole

Dipartimento Tutela Ambientale

- 7 MAG. 2021

Prot. QL 37266

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

12 MAG 2021

N. RC/ 14564

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. **85** del 12 MAG. 2021

LA SINDACA

Oggetto: Misure indifferibili ed urgenti per la tutela della Biodiversità in ambito cittadino. Attività necessarie per la difesa delle rondini (Hirundo rustica) rondoni (Apus apus), balestrucci (Delichon urbica) e specie affini.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE
TUTELA AMBIENTALE, BENESSERE DEGLI
ANIMALI E AZIENDE AGRICOLE

GIUSEPPE MORABITO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE

NICOLA DE BERNARDINI

L'ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL VERDE,
BENESSERE DEGLI ANIMALI E RAPPORTI CON LA
CITTADINANZA ATTIVA NELL'AMBITO DEL
DECORO URBANO

LAURA FIORINI

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
P. DOTT. PIETRO PAOLO MILETI

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dr. Gianluca Viggiano

PREMESSO

che la vigente legge n. 349/91 prevede, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, la tutela del patrimonio naturale, del quale fanno parte le specie faunistiche;

che la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale e che ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;

che la Convenzione internazionale di Berna adottata il 19 novembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare delle specie migratrici, e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 05 agosto 1981, costituisce il quadro di riferimento di cui l'Unione europea ha adottato i principi attraverso le Direttive Uccelli e Habitat;

che la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", poi abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", approvata il 21 maggio 1992 dalla Commissione europea, volta a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, costituiscono i principi e la base normativa su cui si fonda Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità;

che le predette Direttive sono state recepite con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recante il Regolamento di attuazione, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120;

che, nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005, è stato approvato il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali;

CONSIDERATO

che l'Italia ha aderito all'impegno di ridurre la perdita della biodiversità attraverso la sottoscrizione dell'iniziativa denominata "Countdown 2010", secondo la quale ogni azione, anche la più semplice, assunta da amministrazioni comunali, Enti o privati deve prevedere il contenimento dei danni alla biodiversità;

che le amministrazioni comunali sono chiamate ad esercitare i propri poteri e le proprie funzioni attraverso l'adozione di misure concrete, affinché la biodiversità sia tutelata efficacemente, sul proprio territorio di competenza, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

che l'importanza della biodiversità urbana ha trovato ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali la Dichiarazione di Erfurt del 2008, presso il Convegno *Urban Biodiversity & Design* (URBIO) svoltosi ad Erfurt in Germania, che ha evidenziato come la biodiversità urbana sia vitale per realizzare gli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB), e la Decisione IX/28 "*Promoting engagement of cities and local authorities*" assunta al 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD) svoltosi a Bonn nel maggio 2008, nonché il piano di azione "*Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity*" deciso al meeting successivo (COP-10 CBD), che si è svolto a Nagoya in Giappone nei giorni 18-29 ottobre 2010;

che approfondite ricerche hanno recentemente messo in evidenza la relazione tra l'alterazione degli ecosistemi e la nascita e la diffusione di malattie infettive come le zoonosi;

che, in particolare, nelle condizioni di bassa biodiversità generalmente presenti negli ecosistemi alterati e degradati tendono a prevalere poche specie le cui popolazioni, numericamente molto abbondanti, divengono più esposte a contrarre e diffondere infezioni che possono trasmettersi all'uomo (zoonosi);

RILEVATO

che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*) e Rondone pallido (*Apus pallidus*), protette su tutto il territorio nazionale ai sensi della Legge n.157/1992 che vieta l'uccisione degli individui adulti e la distruzione di nidi, uova e nidiacei, sono presenti nel territorio di Roma Capitale;

che nello stesso territorio di Roma potrebbero essere localmente presenti e nidificanti altre specie affini, quali il Rondone maggiore (*Apus melba*) e il Topino (*Riparia riparia*), parimenti protette;

PRESO ATTO

che Rondini, Balestrucci e Rondoni sono specie in via di rarefazione (dati del Progetto MITO2000 - Monitoraggio Italiano Ornitologico);

che BirdLife International (network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna) ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale e, pertanto, prioritarie per la conservazione (*Species of European Conservation Concern - SPEC*);

che dette specie, essendo insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, moscerini e mosche, come evidenziano diversi studi scientifici che riportano il dato di circa 6000 insetti catturati/giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati al termine di ogni covata;

che sia zanzare che mosche possono essere vettori di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici (di recente sono stati riscontrati casi di Chikungunya, Febbre da flebotomi del bacino del Mediterraneo, Filariosi e Leshmaniosi per il cane), le rondini, i balestrucci, i rondoni e le specie affini possono essere considerati particolarmente utili per migliorare la sicurezza sanitaria della società umana;

che, in quanto "insetticidi naturali", contribuiscono anche alla salubrità ambientale, riducendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, dannosi per la salute dell'uomo ed in particolare dei soggetti più deboli, giovani e anziani, cosicché la loro opera rientra a tutto diritto tra quelli che consideriamo "servizi ecosistemici" resi dalla biodiversità urbana;

ATTESO

che rondini e balestrucci sono fedeli ai propri nidi, in quanto tornano ad occupare il medesimo sito per più anni di seguito, gli stessi nidi vanno salvaguardati poiché, dopo lo sforzo per la migrazione, il dispendio energetico necessario per la ricostruzione del nido potrebbe risultare fatale per questi uccelli;

che anche i rondoni tornano sempre allo stesso nido, costituito da fessure o cavità nelle pareti degli edifici, ed anche per essi la ricerca di un nuovo sito adeguato, al termine della lunga migrazione, comporterebbe uno sforzo eccessivo;

che il Rondone pallido (*Apus pallidus*), presente e nidificante a Roma, effettua una seconda covata in autunno, con involo dei piccoli che può avvenire tra la fine di ottobre e la metà di novembre, ma anche oltre se la stagione è mite;

che Roma Capitale intende adottare una prassi consapevole dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana, riconoscendo l'enorme valore della biodiversità per l'ecosistema urbano;

che, conseguentemente, per la salvaguardia di rondini, rondoni e balestrucci si rende necessario porre in essere interventi di maggior tutela sul territorio capitolino;

VISTI

la legge 24 novembre 1981, n. 689 modifiche al sistema penale;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

la legge Regione Lazio 02 maggio 1995, n. 17 "*Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per la gestione programmata dell'esercizio venatorio*"

la legge 20 luglio 2004 n.189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l'art. 544 ter. del Codice Penale;

l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

la deliberazione G.C. n. 27 del 17 aprile 2020 "Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii."

ORDINA

il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune, Rondone pallido e specie affini, in tutto il territorio capitolino per tutto il periodo di uso degli stessi e comunque fino alla data del 30 novembre 2021;

DISPONE

- l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. **La tutela dei nidi si deve estendere anche al periodo migratorio (autunno-inverno)**, in quanto le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, utilizzano gli stessi nidi per più anni di seguito;
- di poter derogare al divieto di cui sopra in caso di realizzazione di interventi edilizi. In questi casi è necessario richiedere l'autorizzazione al Dipartimento Tutela Ambientale, inserendo nella richiesta una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intende adottare Solo

nei casi in cui tale salvaguardia non fosse possibile dovranno essere collocati, in sostituzione dei nidi danneggiati o distrutti, altrettanti nidi artificiali adeguati e prodotta relativa documentazione;

- di poter derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui la presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine e simili) determini condizioni igieniche di pericolo per la salute di chi frequenta i suddetti locali. Tale situazione di pericolo deve essere verificata e certificata dalla Asl competente per territorio. La certificazione della Asl dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione in deroga da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale potrà richiedere l'installazione di nidi artificiali sostitutivi in un luogo comunque vicino all'originario;
- di utilizzare sotto i cornicioni degli edifici, per una fascia di almeno 50 cm, intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi a rondini e balestrucci e che i medesimi sottotetti vengano mantenuti con un angolo retto di 90°;
- di consentire alle coppie nidificanti, nei siti frequentati dalle rondini per riprodursi (fino a tre covate, tra marzo-aprile e settembre), come piccoli caseggiati, rimesse, stalle, ripostigli, cimiteri e, ove possibile, edifici pubblici e privati, fatte salve eventuali e certificate controindicazioni di carattere igienico-sanitario, di riprodursi e di portare a termine la nidificazione, facilitandone l'ingresso e l'uscita dalle strutture edili chiuse tramite una o più aperture (finestra, apertura nel muro, etc.) lasciate appositamente libere allo scopo;
- di prevedere, al fine di tutelare e favorire la nidificazione dei rondini, che nel rifacimento o nelle ristrutturazioni dei tetti vengano lasciate aperte le cavità di tutte le tegole poste in prima fila e almeno due o più file di tegole poste nella parte superiore del tetto e che, nel caso della posa in opera di grondaia a distanza ravvicinata dalle tegole di gronda, la seconda fila di tegole venga lasciata aperta, come sopra indicato;
- di favorire la nidificazione dei rondini, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi, mediante la disposizione di nidi artificiali sugli edifici esistenti, sulle facciate esposte a nord, est o nord-est. Tali strutture-nido andranno collocate dopo aver individuato i siti storici di riproduzione della specie;
- di installare, in presenza di insediamenti di rondini, balestrucci, rondini e specie affini, le strisce ed i nastri incollanti per la cattura degli insetti circondandoli con rete metallica affinché gli uccelli non restino incollati;
- di tutelare i nidi anche mantenendo libera la distanza minima di mt. 2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio, o facilitare l'accesso ai nidi, per eventuali predatori naturali;

- di effettuare la disinfestazione delle stalle con la verniciatura a calce mediante spruzzo prima del periodo riproduttivo delle rondini, che va da marzo a settembre.

In caso di violazione delle presenti disposizioni, il soggetto responsabile dovrà provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, anche mediante l'installazione di nidi artificiali idonei.

DISPONE, altresì

- che l'Amministrazione Capitolina, per mezzo del Dipartimento Tutela Ambientale, promuova ed avvii idonee campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della biodiversità urbana rivolte alla cittadinanza ed alle scuole, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste;
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e che ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate, anche attraverso il sito internet di Roma Capitale.

La Polizia Locale e gli altri organi deputati al controllo, secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI
